

Codice A1706A

D.D. 23 giugno 2017, n. 605

Reg.(CE) n. 1305/2013 art. 35 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 16 - Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operativita' dei gruppi operativi (GO) dei PEI". Istituzione Commissione per la valutazione dei Progetti preliminari delle domande di sostegno presentate e nomina componenti. Rettifica DD 327/2017 per errore materiale.

Vista la Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura n. 327/A17000 del 19 Aprile 2017 avente per oggetto "Reg.(CE) n. 1305/2013 art. 35 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 - Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi (GO) dei PEI”. Istituzione Commissione per la valutazione dei Progetti preliminari delle domande di sostegno presentate e nomina componenti.

Visto che con tale Determinazione, tra l'altro, si è preso atto che in data 5 dicembre 2016 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno, ai sensi della Misura 16 - Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi (GO) dei PEI”, e si rende necessario provvedere alla nomina della suddetta Commissione al fine di eseguire l'istruttoria delle domande di sostegno e pervenire alla formazione della graduatoria regionale delle stesse.

Considerato che nelle premesse della sopraccitata Determinazione vengono riportati i seguenti punti:

- *“Considerato, inoltre, che relativamente al criterio di selezione numero 3 “possibilità di mettere in pratica l'innovazione con successo sul territorio regionale”, sia opportuno, fermo restando la valutazione effettuata dai valutatori, confermare o meno la stessa attraverso un'azione collegiale effettuata da esperti di contesto che dispongono di un'approfondita conoscenza socio – economica - produttiva dell'ambito territoriale della Regione Piemonte”*

- *“Occorre pertanto istituire un'apposita Commissione che, sulla base delle valutazioni effettuate dai valutatori, relativamente al criterio di selezione 1 e 2, della conferma o meno del criterio di selezione n. 3 e dell'attribuzione del criterio di selezione n. 4, proceda alla definizione della graduatoria delle domande di sostegno”.*

L'inserimento dei suddetti punti è un refuso, presente nel testo, a causa di un mero errore materiale, proveniente da una precedente bozza di determinazione;

Tale refuso risulta evidente dalla lettura del successivo paragrafo: *“Visto che, in data 5 dicembre 2016, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno, ai sensi della Misura 16 - Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi (GO) dei PEI”, si rende necessario provvedere alla nomina della suddetta Commissione al fine di eseguire l'istruttoria delle domande di sostegno e pervenire alla formazione della graduatoria regionale delle stesse”,* che evidenzia come la Commissione debba eseguire l'istruttoria delle domande di sostegno senza limitazioni al fine di pervenire alla formazione della graduatoria regionale.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla cancellazione del sopraindicato refuso, al fine di chiarire quali sono gli effettivi compiti della Commissione, che si accinge ad iniziare i lavori di istruttoria delle domande di sostegno, al fine di pervenire alla formazione della graduatoria regionale delle stesse.

Preso atto che rimane confermato il restante testo della Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura n. 327/A17000 del 19 Aprile 2017.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. lgs 25 maggio 2016 n. 97.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione del direttore della Direzione Agricoltura n. 327/A17000 del 19 Aprile 2017 avente per oggetto “Reg.(CE) n. 1305/2013 art. 35 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 - Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi (GO) dei PEI”. Istituzione della Commissione per la valutazione dei Progetti preliminari delle domande di sostegno presentate e nomina componenti” eliminando un refuso, presente nel testo a causa di un mero errore materiale, proveniente da una precedente bozza di determinazione;

- di eliminare pertanto i due seguenti paragrafi contenuti in premessa:

“Considerato, inoltre, che relativamente al criterio di selezione numero 3 “possibilità di mettere in pratica l’innovazione con successo sul territorio regionale”, sia opportuno, fermo restando la valutazione effettuata dai valutatori, confermare o meno la stessa attraverso un’azione collegiale effettuata da esperti di contesto che dispongono di un’approfondita conoscenza socio – economica - produttiva dell’ambito territoriale della Regione Piemonte”

“Occorre pertanto istituire un’apposita Commissione che, sulla base delle valutazioni effettuate dai valutatori, relativamente al criterio di selezione 1 e 2, della conferma o meno del criterio di selezione n. 3 e dell’attribuzione del criterio di selezione n. 4, proceda alla definizione della graduatoria delle domande di sostegno”.

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione dinanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta alla trasparenza ai sensi degli artt. 15-23-26 del D.lgs 33/2013.

IL DIRETTORE
Gaudenzio De Paoli